

BGer 1C_527/2018 vom 10. Oktober 2018

Bundesgericht, 2018-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_527_2018

FR: TF 1C_527/2018 du 10 octobre 2018

IT: TF 1C_527/2018 del 10 ottobre 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).

E. 1.2

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).

E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell' art. 84 LTF .

E. 1.4

La CRP ha negato la legittimazione a ricorrere a B. _____, poiché soltanto avente diritto economico delle relazioni bancarie litigiose. Questi, disattendendo del tutto il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), limitandosi a rilevare d'essere insorto dinanzi alla CRP, neppure tenta di confutare questa tesi, peraltro corretta e a lui nota poiché già in precedenza gli era stata negata per lo stesso motivo la qualità di parte (sentenze 1C_265/2018 del 6 giugno 2018 e 1C_414/2018 del 10 settembre 2018 che lo riguardano). Il relativo ricorso è quindi inammissibile.

E. 2.1

La società ricorrente adduce, manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di una questione di principio, perché si tratterebbe di sapere se il MPC, sulla base degli atti da essa prodotta, avrebbe legittimamente potuto ritenere ch'essa fosse stata liquidata e non solo estinta, ossia disciolta ma non liquidata, motivo per cui poteva avere accesso agli atti. Il quesito non riveste infatti alcun interesse pratico e attuale, visto che tale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata dinanzi alla CRP, la quale ha inoltre esaminato il suo gravame anche nel merito.

E. 2.2

Neppure nel merito la causa in esame concerne un caso particolarmente importante, ritenuto che la ricorrente si limita a criticare, in maniera del tutto generica, un'asserita violazione del principio di proporzionalità, poiché il MPC intenderebbe trasmettere all'autorità richiedente molto di più di quanto da essa richiesto. Al riguardo, la ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF ; DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368), non si confronta tuttavia con le differenti motivazioni poste a fondamento del criticato giudizio, che non si scostano del resto dalla giurisprudenza costante, in particolare riguardo all'applicazione del principio dell'utilità potenziale.

E. 3

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

L'emanazione della sentenza di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, effetto peraltro previsto per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.